



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO - BASILICATA
UFFICIO RISORSE UMANE

- *Al Comandante Prov.le VVF di POTENZA*
- *Al Comandante Prov.le VVF di MATERA*
- *Alle OO.SS Regionali VVF della
BASILICATA*

OGGETTO: *Servizio di Guardia in assenza del personale operativo appartenente ai ruoli direttivi e degli ispettori antincendi e sostituti direttori antincendi (cd. Funzionari Tecnici).
Riscontro nota prot. n. 5655 del 09-07-2015 del Comando Prov.le VVF di POTENZA.*

In riscontro alla nota prot. n. 5655 del 9/7/2015 con la quale vengono rappresentate difficoltà nella programmazione del servizio di guardia imputabili alla carenza di organico nel ruolo dei cd. Funzionari Tecnici, difficoltà acuite dalla contingenza del periodo estivo e dalla conseguente necessità della fruizione del periodo di ferie previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, la problematica rappresentata può trovare, a parere dello scrivente Ufficio, un'auspicata soluzione, condivisa con il personale interessato, ricorrendo alle soluzioni *ut infra* elencate:

- Applicazione dell'art. 23 del C.C.I. (sottoscritto in data 30 luglio 2002) del C.C.N.L. del 24 maggio 2000 che recita testualmente "..... *Tenuto conto delle esigenze organizzative funzionali dell'ufficio, nonché delle particolari necessità del dipendente, l'orario lavorativo potrà avere una diversa articolazione...*" [per <<diversa articolazione>> è da intendersi, stando al dato letterale della prefata disposizione, anche *un differente numero di giorni lavorativi nell'arco settimanale*]. Trattasi, in altri termini, di una **programmazione settimanale** dell'orario di lavoro che, già da molti anni, costituisce consueto strumento di gestione dell'attività dei Funzionari Tecnici presso la scrivente Direzione Regionale.
- Elevazione mensile delle prestazioni di lavoro straordinario previste nella nota prot. n. 3647/1801/03 del 5/2/2015 della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Ad ogni buon fine, per completezza argomentativa, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 217/2005, <<gli appartenenti alle qualifiche di Capo Reparto e di Capo Reparto Esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nell'attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; .. tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori , con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto>>.

Orbene, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del DPR n. 64/2012, è attribuita ai cd "Funzionari Tecnici" la sfera di attività del servizio di guardia presso i vari livelli di Uffici Dirigenziali (Provinciale, Regionale, ecc.); e presso ciascun Ufficio, il dirigente responsabile individua le unità da impiegare e le modalità di partecipazione al servizio, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio.

Alla luce del prefato combinato normativo è pienamente legittima l'attribuzione, al Capo Sezione, del regime di responsabilità afferente ai compiti operativi sottesi al servizio di guardia nelle ipotesi, statisticamente minoritarie ma ineluttabili nei casi di carenza di personale, di improvvisa assenza\impedimento del cd Funzionario Tecnico.

In ogni caso si precisa che il Capo Reparto non costituisce il <<naturale ed ordinario>> sostituto del Funzionario Tecnico, attesa l'esclusione, per effetto del dato legislativo, di ogni profilo di "intercambiabilità" tra i rispettivi Ruoli di appartenenza.

MDB / Gs
finer

IL DIRETTORE REGIONALE

(Alivernini)

